



L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Come noto, dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta **per le fatture elettroniche** "senza" IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall'1.1.2019:

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto nell'area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.

In attuazione di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell'area riservata della Sezione "Fatture e corrispettivi" l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24

I documenti soggetti all'imposta di bollo.

Sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali ad esempio:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo);
- **esenti** (art.10 Dpr 633/72);
- **escluse** (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**

Termine per il versamento.

A decorrere dalle **fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019**, per l'assolvimento dell'**imposta di bollo** l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 (modificato ad opera del DM



28.12.2018) dispone che il versamento va effettuato, con riferimento alle fatture elettroniche di **ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo**. Per l'anno 2019 i termini di versamento saranno i seguenti

1. Primo trimestre 2019 23.04.2019 (*)
2. Secondo trimestre 2019 22.07.2019 (*)
3. Terzo trimestre 2019 21.10.2019 (*)
4. Quarto trimestre 2019 20.02.2020

(*) Il giorno 20 cade di sabato / domenica

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sdl, l'Agenzia delle Entrate:

- **comunica, nell'area riservata** del proprio sito Internet, l'**ammontare dovuto**;
- **mette a disposizione il mod. F24 precompilato**, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell'addebito diretto sul c/c bancario o postale.

I codici tributo.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24.

Codice tributo	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

- va utilizzata la Sezione "Erario";
- quale "anno di riferimento" va indicato l'anno cui si riferisce il versamento (2019)

Busto Arsizio (VA), 19 aprile 2019